

MODULARIO
C. C. **81**

MOD. **69**



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo
per l'Emilia-Romagna
Bologna

Bologna, data di protocollo

All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

e, per conoscenza

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI
BOLOGNA - FERRARA

Con la presente si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio in merito al provvedimento entro indicato.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Cons. Tiziano Tessaro)

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Dott. Antonino Carlo)

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
<p>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA- ROMAGNA</p> <p>Decreto del Direttore Generale n. [REDACTED] 2025: Conferimento dell'incarico di Dirigente Scolastico presso l'Istituzione Scolastica [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] alla dott.ssa [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>Prot. Cdc. n. 5402 del 20 agosto 2025</p>	<p>Si fa riferimento al decreto a margine indicato con il quale alla dott.ssa [REDACTED] è stato mutato d'ufficio l'incarico in pendenza di Dirigente Scolastico, conferendole la diversa sede dell'Istituzione Scolastica [REDACTED] [REDACTED], per la durata di tre anni con decorrenza dal 1° settembre 2025 e fino al 31 agosto 2028, contestualmente, sostituendo, a far data dal 1° settembre 2025, il precedente decreto del Direttore Generale n. [REDACTED] [REDACTED], come integrato dal successivo decreto del Direttore Generale n. [REDACTED], ove le era stato conferito l'incarico di Dirigente Scolastico presso l'Istituzione Scolastica [REDACTED] con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 28 ottobre 2024 sino al 31 agosto 2027, in ottemperanza alla sentenza [REDACTED] [REDACTED].</p> <p>Dalla lettura del decreto d'incarico citato, si evidenzia come, nella parte ricostruttiva dell'iter decisionale così come esposto nelle premesse, sia richiamato, quale atto presupposto ed inscindibilmente connesso all'odierno provvedimento, il decreto del Direttore Generale n. [REDACTED] [REDACTED], con il quale è stato disposto [REDACTED] [REDACTED] da parte della dott.ssa [REDACTED] e, contestualmente, una diversa assegnazione di sede sulla base delle <i>"motivazioni esposte nelle premesse del medesimo provvedimento"</i>. Il decreto n. [REDACTED] (che, come appena detto, è l'antecedente logico giuridico su cui si fonda il decreto [REDACTED] e la cui valutazione, quindi, è vincolante ai fini dell'odierno scrutinio di legittimità) presenta profili di illegittimità (i.e. per vizio di eccesso di potere) in ragione di un difetto di adeguata motivazione. In particolare, si rileva che codesta Amministrazione ha ritenuto <i>"[REDACTED] [REDACTED]"</i>. Ora, nonostante codesta Amministrazione abbia esplicitato parte degli elementi informativi riscontrati [REDACTED] della dott.ssa [REDACTED] nella nota di trasmissione prot. n. 33194 del 19 agosto 2025 del decreto d'incarico oggetto dell'odierno controllo preventivo di legittimità, il semplice rinvio, contenuto nelle premesse del decreto n. [REDACTED], alle considerazioni conclusive contenute [REDACTED] [REDACTED] non è appropriata rispetto al caso di specie in quanto inidonea a ricostruire l'iter motivazionale sotteso alla decisione assunta. Analoga considerazione, sotto il medesimo profilo di illegittimità, va riferita per il decreto n. [REDACTED], nella parte in cui si svolge un generico richiamo alle <i>"esigenze dell'Amministrazione a garanzia del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa"</i> posto alla base del mutamento d'incarico in pendenza della dott.ssa [REDACTED].</p> <p>In aggiunta, si rileva anche che nel decreto n. [REDACTED] codesta Amministrazione non illustri le ragioni per le quali abbia deciso di non condividere il parere reso dal Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara, fornito con nota prot. n. 7312 del 8 agosto 2025 dietro richiesta</p>

di codesta Amministrazione, individuando una diversa Istituzione Scolastica rispetto a quella consigliata dal citato parere.

La questione (comune ai due decreti) concerne il tema generale della motivazione dei provvedimenti in esame.

In disparte considerazioni generali basate sulle regole che impongono alla Pubblica amministrazione di esternare le ragioni di fatto e di diritto dei provvedimenti adottati seguendo, tra gli altri, principi di chiarezza e completezza volti ad assicurare l'intelligibilità delle decisioni assunte secondo i canoni costituzionali dell'art. 97 Cost., si richiamano, in primo luogo, gli artt. [REDACTED]

[REDACTED] prevede espressamente che, [REDACTED]

[REDACTED] il Dirigente preposto all'U.S.R. emetta un "*provvedimento motivato*".

Delineato così il quadro normativo di riferimento specifico, codesta Amministrazione, tenuto conto, in particolare, [REDACTED]

[REDACTED], non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di [REDACTED]

In tale ottica, è di tutta evidenza che i contenuti dell'apparato motivazionale non possono essere costruiti su formule di stile; richiedono l'indicazione degli elementi (di fatto e di diritto) che dimostrino l'irragionevolezza o l'infondatezza o qualunque altro fattore che, complessivamente, impongano al decisore di superare [REDACTED]

Parimenti, l'Amministrazione (con specifico riferimento alla struttura della motivazione riportata nel provvedimento n. [REDACTED]) è chiamata ad esplicitare con un identico sforzo motivazionale le ragioni (anch'esse radicate nel buon andamento) poste alla base del mutamento di incarico in pendenza.

Si rileva, inoltre, come codesta Amministrazione, con il decreto oggetto dell'odierno controllo preventivo di legittimità, abbia contestualmente decretato la "sostituzione" con quest'ultimo, a far data dal 1° settembre 2025, del precedente decreto del Direttore Generale n. [REDACTED], come integrato con successivo decreto del Direttore Generale n. [REDACTED]

Sul punto, si rileva come tale sostituzione configuri in realtà una revoca del precedente incarico. Inoltre, *a fortiori* si evidenzia che, avendo contestualmente revocato il precedente decreto d'incarico, l'obbligo di motivazione nei termini sopra descritti continui a permanere.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a fornire i necessari chiarimenti e le integrazioni che consentano di superare i rilievi formulati.

Si invita codesta Amministrazione a rispondere ai rilievi formulati (inviando la nota di riscontro anche alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato) e si rammenta che - in caso di mancato riscontro entro il **termine perentorio di trenta giorni** dalla data del presente rilievo - il deferimento della questione alla Sezione del controllo per la definitiva pronuncia di merito, avverrà, comunque, allo stato degli atti (art. 3, c. 2, L.20/1994).